



Testo modificato della clausola n. 6 del Codice di Base dell'ETI

6. Le ore di lavoro non devono essere eccessive

6.1 Le ore di lavoro devono essere conformi alla legislazione nazionale, ai contratti collettivi e alle clausole dalla 6.2 alla 6.6 sottostanti, o a qualsiasi tra questi garantisca una maggiore tutela dei lavoratori. Le clausole dalla 6.2 alla 6.6 si basano sugli standard internazionali del lavoro.

6.2 L'orario di lavoro, escluso il lavoro straordinario, deve essere definito per contratto e non deve superare le 48 ore settimanali.*

6.3 Qualsiasi straordinario deve essere effettuato volontariamente. Gli straordinari devono essere usati responsabilmente, tenendo in considerazione quanto segue: l'entità, la frequenza e le ore lavorate dai singoli lavoratori e dalla forza lavoro nel suo complesso. Gli straordinari devono essere sempre retribuiti con tariffa maggiorata, che non deve essere inferiore al 125% della tariffa del salario normale.

6.4 Il numero totale di ore lavorate in un periodo di 7 giorni non deve essere superiore a 60, con l'eccezione delle circostanze di cui alla seguente clausola 6.5.

6.5 Il numero di ore di lavoro può essere superiore a 60 in un periodo di 7 giorni solo in circostanze eccezionali, ossia dove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- È consentito dalla legislazione nazionale;
- È consentito da un contratto collettivo liberamente negoziato con un'organizzazione di lavoratori che rappresenti una porzione significativa della forza lavoro;
- La salute e la sicurezza della forza lavoro sono salvaguardate in modo adeguato;
- Il datore di lavoro è in grado di dimostrare che tali circostanze eccezionali sussistono e sono dovute, ad esempio, a inaspettati picchi di produzione, incidenti o emergenze.

6.6 Ai lavoratori deve essere concesso almeno un giorno libero in un periodo di 7 giorni o, laddove consentito dalla legislazione nazionale, 2 giorni liberi in un periodo di 14 giorni.

* Gli standard internazionali raccomandano la progressiva riduzione del numero normale di ore di lavoro, laddove consono, a 40 ore settimanali, senza alcuna riduzione nella retribuzione dei lavoratori.